

**COMUNE DI MARRADI**

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**REP. N.**

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO**

**D'INFANZIA "PAPAVERI E PAPERI" DI MARRADI**

**CIG: 926879539A - CPV 80110000-8**

**IMPORTO CONTRATTULE € \_\_\_\_\_ OLTRE IVA 5%**

**IMPORTO COMPLESSIVO €**

**SCRITTURA PRIVATA**

L'anno duemilaventidue (2022), addì \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_, in Marradi, presso la Sede Municipale, tra le parti:

1. **Sonia Spacchini**, nata a Firenze il 09/08/1983 e domiciliata per la carica presso il Comune di Marradi, Piazza Scalette n. 5, Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Marradi (CF: 01315320489), la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Marradi ai sensi degli artt. 107, comma 3, lettera c) e 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in forza dei poteri conferiti con decreto sindacale n. 11 del 30/12/2021;

2. \_\_\_\_\_, nato a ..... il 20/08/1969, e residente a ..... in via ....., legale rappresentante della Ditta..... (P.I. .... - C.F. ....)

**PREMESSO**

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si stabiliva di:

a) avviare le procedure per l'affidamento del servizio di gestione del Nido d'Infanzia "Papaveri e Paperi" di Marradi per il periodo dal .....al .....

(aa.ee. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) per l'importo di € ..... oltre IVA per un importo complessivo di € .....

b) affidare il servizio mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) approvare il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato descrittivo prestazionale;

- che in sede di gara si era provveduto alla proposta di aggiudicazione del servizio alla Ditta.....:

- che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il servizio in argomento è stato aggiudicato alla Ditta.....

- (eventuale) che la Ditta ha, come indicato in sede di gara, per l'esecuzione di ..... si avvale dell'impresa ..... con sede in ....., C.F. e P.I. ....;

Tutto ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **ART. 1 - Premessa**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ARTICOLO 2 – Oggetto dell'appalto**

Il Comune di Marradi, come sopra rappresentato, in esecuzione degli atti in premessa citati, affida alla Ditta \_\_\_\_\_, di seguito "affidatario", come sopra rappresentata, che accetta e si obbliga, l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per la gestione del servizio del Nido d'Infanzia "Papaveri e Papere" di Marradi in Via O. Pescetti n. 20 (angolo

Vicolo Tintoria) per il periodo dal .././.... al .././..... L'appalto comprende la fornitura di servizi di personale (educativi, ausiliari e di supervisione pedagogica) e di materiali, sulla base di quanto previsto dal capitolato. Il nido dovrà essere un servizio in continuità educativa 0-6 con la già presente scuola dell'infanzia "Istituto Comprensivo Dino Campana", al fine di sperimentare l'integrazione 0-6 propria della tipologia di offerta del Polo per l'infanzia ai sensi del D.Lgs 65/2017.

Per gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici del servizio, l'affidatario deve far riferimento alle leggi in materia ed ai regolamenti della Regione Toscana ed in particolare alla L.R. n. 32/2002, al Regolamento regionale 41/2013 e ss.mm.ii.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato descrittivo prestazionale (di seguito indicato Capitolato), è parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato, che firmato dalle parti è depositato in atti presso l'Amministrazione;
- nell'offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start firmata digitalmente da ..... che è conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione.

*(in caso di Raggruppamento temporaneo d'impresa) Le prestazioni di cui al presente sono eseguite da \_\_\_\_\_*

*Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al RTI indicate in fase di partecipazione alla gara sopra riportate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle effettive attività*

*richieste dall' Amministrazione, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l'esecuzione del contratto.*

*(in caso di consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) o c) del Codice)*

*L'affidatario è un consorzio \_\_\_\_\_ di cui all'art. 45 co. 2 lett. .... del Codice e per l'esecuzione del presente appalto si avvarrà delle seguenti imprese consorziate esecutrici:*

*- \_\_\_\_\_ per le prestazioni: \_\_\_\_\_*

#### **Art. 2-bis - Ricorso all'avvalimento (eventuale)**

*Le risorse messe a disposizioni dell'Affidatario dall'impresa ..... sono specificate nel contratto di avvalimento presentato in sede di gara sottoscritto digitalmente dai sigg. .... conservato in originale presso gli uffici dell'Amministrazione. L'Amministrazione ai sensi dell'art. 89 co. 9 del Codice, per mezzo del Direttore all'Esecuzione, vigilerà in corso di esecuzione contrattuale l'effettivo impiego da parte dell'affidatario delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria .....*

*Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi di legge.*

*La predetta responsabilità si estende fino alla verifica di conformità e, dopo quest'ultima, in relazione alle eventuali responsabilità di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile.*

#### **ARTICOLO 3 – Valore e Durata dell'appalto**

*L'importo contrattuale è pari ad Euro \_\_\_\_\_ ,  
( \_\_\_\_\_ / \_\_\_) oltre IVA nei termini di legge come da offerta presentata in modalità telematica dall' affidatario in fase di gara*

firmata digitalmente da ..... che si allega al presente contratto sotto la lettera “\_”.

La durata dell'affidamento è pari a 3 anni educativi, a decorrere dalla data di consegna del servizio.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere all'affidatario il rinnovo dei servizi, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno educativo, inviando tramite PEC il proprio intendimento entro tre mesi dalla scadenza contrattuale; l'opzione di rinnovo costituisce diritto potestativo a favore dell'Amministrazione. Il valore massimo dell'eventuale rinnovo è pari a € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_) oltre IVA nei termini di legge.

L'affidatario dovrà manifestare all'Amministrazione la propria volontà o meno di procedere al rinnovo, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta pervenuta a mezzo PEC.

Il committente potrà esercitare l'opzione di proroga tecnica prevista a norma dell'art 106, comma 11, del DLgs .n.50/2016, per un periodo massimo di 6 mesi di servizio decorrenti dalla scadenza del contratto, nelle more dell'individuazione del nuovo aggiudicatario. Il valore massimo dell'eventuale proroga è pari a € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_) oltre IVA nei termini di legge.

Fermo restando quanto sopra, alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle due parti. In nessun caso il contratto sarà tacitamente rinnovato.

L'affidatario è soggetto ad un periodo di prova di SEI mesi decorrenti dalla consegna del servizio. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal capitolato ed al progetto

tecnico l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio all'operatore economico che segue in graduatoria ove l'offerta sia rispondente alle esigenze della stazione stessa.

#### **ARTICOLO 4-Obblighi dell'affidatario**

L'appalto viene concesso dal Comune di Marradi ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena, assoluta ed insindacabile delle norme, condizioni, patti, dedotti e risultanti dal capitolato per l'affidamento del servizio di gestione del Nido d'Infanzia "Papaveri e Papere" di Marradi. Il suddetto documento, depositato agli atti del Comune di Marradi, e già sottoscritto dalle Parti per integrale accettazione, si intende facente parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato.

L'affidatario è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La gestione del nido "Papaveri a Papere" sarà caratterizzata da autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base dello specifico progetto pedagogico e organizzativo del servizio presentato in sede di offerta tecnica, ma funzionerà all'interno delle previsioni del capitolato e della disciplina delle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia e dai regolamenti comunali in merito cui l'aggiudicatario deve attenersi.

Durante l'espletamento del servizio l'affidatario deve conformarsi alle indicazioni del Capitolato (All. ...) e dell'Offerta tecnica, ai quali si rinvia integralmente.

L'affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'affidatario, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'affidatario non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'affidatario, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'affidatario restandone sollevata l'Amministrazione.

L'affidatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 25.

L'affidatario si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'affidatario dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 1 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"

#### **ARTICOLO 5 – Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature esistenti, per i quali l'affidatario risponderà per eventuali danni derivanti da uso improprio, assume a proprio carico tutto quanto previsto dal Capitolato.

#### **ARTICOLO 6 – Partecipazione e controlli**

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza operando il necessario coordinamento e vigilando sul rispetto delle clausole del contratto e del capitolato, delle disposizioni legislative e regolamentari. I preposti del Comune hanno diritto di accesso e permanenza nel nido d'infanzia affidato. L'affidatario è tenuto inoltre a presentare una



relazione annuale sull'attività svolta (entro il 30 agosto), comprendente la valutazione del funzionamento ed i risultati conseguiti, le indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione, il calendario e le ore dedicate alle attività non frontali svolte dagli operatori, specificandone la tipologia.

L'Amministrazione verifica mensilmente il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario con le modalità specificate all'art. 19 del Capitolato.

Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate all'art. 28 del Capitolato ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

La verifica di regolare esecuzione finale sarà condotta ai sensi dell'art. 102 del Codice.

#### **ARTICOLO 7-Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro**

Si rinvia integralmente all'art. 23 del Capitolato.

#### **ARTICOLO 8-Calendario e orario giornaliero**

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà esser rivolto ad un numero massimo di 25 bambini in età compresa tra i 12 e i 36 mesi di cui solo 15 frequenteranno il tempo lungo. Tali numeri sono indicativi in quanto nel corso della durata contrattuale il numero degli utenti destinatari del servizio potrà variare in base alle effettive iscrizioni.

Il Nido deve garantire un'apertura durante tutto l'arco dell'anno di n. 42 settimane - circa n.210 giorni (in un periodo compreso tra il 01 settembre al 31 luglio) ad esclusione di due settimane a Natale, una settimana a Pasqua e chiusura nei giorni festivi indicati nel calendario scolastico regionale.

L'apertura dovrà essere garantita dal lunedì al venerdì con il seguente modulo orario:

Tempo corto con pasto dalle ore 7.30 alle ore 13.30

Tempo lungo con pasto dalle ore 7.30 alle ore 16.00

con orario di entrata e di uscita flessibile così come indicati nel capitolato.

Sono possibili modalità di frequenza differenziate per l'utenza, da definire a seguito di una valutazione dei bisogni specifici.

A fronte di almeno 5 richieste, e fino ad un massimo di 7, sarà possibile attivare il prolungamento orario fino alle ore 18.00.

#### **ARTICOLO 9 – Garanzia**

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle proprie obbligazioni, l'affidatario ha prestato una garanzia, resa ai sensi dell'art 103 del D.Lgs 50/2016, mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale \_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse dell'affidatario stesso, fino alla concorrenza dell'importo di € - ----- a favore del Comune di Marradi.

*(nel caso in cui l'affidatario risulti in possesso della certificazione per la qualità)*

*L'importo è ridotto dl 50% in quanto l'affidatario è in possesso della Certificazione \_\_\_\_\_ così come risulta dal certificato \_\_\_\_\_ presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.*

*(nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva previ-ste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016)*

*L'Importo della cauzione sarà ridotto del \_\_\_ % in quanto l' affidatario è in possesso di \_\_\_\_\_, così come risulta dalla documentazione \_\_\_\_\_ presentata in copia con-forme all'originale e conservato agli atti dell'Amministrazione.*

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **ARTICOLO 10 – Assicurazioni**

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

L'appaltatore ha presentato polizza assicurativa n. .... del .... relativa alla responsabilità civile verso terzi per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto per un massimale per sinistro e per anno di € \_\_\_\_\_ per sinistro e € \_\_\_\_\_ per danni a persona stipulata il ..... con la Compagnia .....

La polizza rispetta le condizioni minime previste dall'art. 25 del Capitolato.

Gli originali delle suddette polizze sono state consegnate in data odierna all'Amministrazione, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso contratto.

Per l'intera vigenza contrattuale l'affidatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità dell'affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, l'affidatario, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

L'affidatario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

#### **ARTICOLO 11 – Penalità**

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'affidatario a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio saranno contestati per iscritto dall'Amministrazione Comunale all'affidatario che dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro max 5 giorni naturali e successivi dalla predetta comunicazione. Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione Comunale adotterà i provvedimenti conseguenti (applicazione penali, sospensione del servizio, risoluzione contrattuale).

Saranno applicate, previa contestazione, penali nei casi e nella misura indicata nel capitolato all'art. 28.

Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato ed in ogni caso l'Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'Appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione. Le penalità a carico dell'impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'impresa.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno determinato da

negligenze ed inadempimenti contrattuali o comunque atti o fatti imputabili all'impresa appaltatrice.

#### **ARTICOLO 12-Modifiche del contratto durante la sua esecuzione**

L'affidatario è tenuto ad adeguare le modalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto alle eventuali variazioni che le leggi nazionali, regionali e le disposizioni dell'Amministrazione dovessero apportare alla materia nel corso del contratto. Considerata la specificità del servizio che richiede una modalità di gestione di carattere flessibile dovendosi adattare all'evoluzione dei bisogni e alle esigenze connesse alla funzionalità del servizio, l'Amministrazione si riserva di modificare condizioni non sostanziali del contratto nel corso della sua esecuzione nei limiti del 20% dell'importo contrattuale complessivo e ciò restando fermo che l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni L'Amministrazione potrà richiedere all'affidatario le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 12-bis - Divieto di modifiche introdotte dall'affidatario**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le

modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

### **ARTICOLO 13 - Interruzione del servizio per situazioni straordinarie**

Nel caso in cui alcuni locali rimangano chiusi per motivi non prevedibili (es. nuove emergenze epidemiologiche) o inutilizzabili a causa di lavori di ristrutturazione e/o manutenzione o per qualsiasi altro motivo per un periodo superiore a 10 giorni, l'Amministrazione si riserva di richiedere la sospensione temporanea e/o parziale del servizio ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici. L'Amministrazione darà preventiva comunicazione all'affidatario indicando il periodo di decorrenza della sospensione. Ove possibile si potranno individuare servizi alternativi o anche servizi aggiuntivi finalizzati a ridurre il disagio per gli utenti, per i lavoratori e le lavoratrici, ed a perseguire obiettivi d'interesse pubblico.

### **ARTICOLO 14 - Subappalto e cessione del contratto**

Nell'ambito del presente contratto il subappalto è vietato.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

### **ARTICOLO 15 - Cessione del credito**

La cessione del credito derivante dal presente appalto da parte dall'affidatario o la stipulazione di un contratto di factoring devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione, ai sensi di quanto

disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016. Per il resto si applica la Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

L'affidatario dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: .....

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

#### **ARTICOLO 16 - Risoluzione e recesso dal contratto**

Si rinvia integralmente all'art. 29 del Capitolato.

#### **ARTICOLO 17 – Scioperi**

Il servizio oggetto del presente appalto rientra nella nozione di servizio pubblico essenziale (art. 1, comma, 2, lettera d), legge 146/1990).

Si rinvia integralmente all'art. 31 del Capitolato.

#### **ARTICOLO 18 – Corrispettivo, Fatturazione e Pagamenti**

All'affidatario spetta per l'esecuzione del presente contratto un corrispettivo pari a € \_\_\_\_\_ = oltre IVA 5%., come risultante dall'offerta economica



presentata in sede di gara. Il contratto è stipulato a corpo: con il versamento di suddetto corrispettivo, l'Appaltatore si intende compensato da qualsiasi suo avere o pretesa per l'esecuzione dell'appalto in argomento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio sarà versato all'appaltatore a cadenza mensile, in quota parte rispetto al valore del contratto.

Il pagamento sarà effettuato mensilmente previo preventivo controllo da parte del RUP della regolarità delle prestazioni eseguite come indicato al precedente art. 6, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata al Comune di Marradi accompagnata da:

- indicazione del mese di riferimento;
- indicazione del CIG;
- prospetto di rilevazione delle presenze dei bambini iscritti;
- foglio firma mensile del personale in servizio con il dettaglio del numero effettivo di ore prestate per ogni singola figura professionale.

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014, l'Amministrazione provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni erogate a suo favore (split payment). La fatturazione delle prestazioni afferenti al servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/'93 e trasmesse esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il "Codice Univoco Ufficio" IPA UF8I1P. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: "CONTRATTO \_\_\_\_\_ – CIG: .....".

*(in caso di RTI) Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse all'Amministrazione per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione all'Amministrazione delle fatture ad opera delle società mandanti del RTI, la mandataria è tenuta a comunicare a ciascun ente aderente le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle società mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle società mandanti del Raggruppamento e in assenza di specifica comunicazione della società capogruppo che autorizza la fatturazione, l'Amministrazione rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.*

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. e dell'art. 113-bis del Codice entro ..... giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore. La liquidazione delle fatture regolarmente emesse è in ogni caso subordinata a:

- il controllo da parte del RUP della regolarità delle prestazioni eseguite;
- l'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 16 comma 10 della Legge n. 2 del 28.01.2009;

- qualora le singole fatture siano di importo superiore a € 5.000,00, alla verifica con esito positivo, eseguita ai sensi dell'articolo 48 bis del DPR 602/1973.

Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'affidatario per detto periodo di sospensione dei termini. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica eseguita ai sensi dell'articolo 48 bis del DPR 602/1973.

L'Amministrazione, prima di procedere alla liquidazione, provvederà a eseguire il controllo di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, qualora applicabile, e ad adottare le misure ivi previste.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 sull'importo netto delle fatture è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, la Stazione Appaltante procederà al pagamento – con le modalità e i termini di legge – del saldo e delle ritenute effettuate sulle fatture mensili.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi assicurativi, previdenziali, contributivi, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del

procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, l'affidatario è tenuto a emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 19 – Revisione dei prezzi**

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato.

## **ARTICOLO 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13.8.2010 n. 136. A tal proposito, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010, i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine si specifica che:

- a) il Codice Identificativo Gare (CIG) è il seguente: \_\_\_\_\_;
- b) il numero di conto corrente dedicato anche in via non esclusiva è il seguente: .....Agenzia....., IBAN.....
- c) i soggetti deputati ad operare su tale conto corrente sono i Sigg.ri.  
.....

L'affidatario provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 926879539A. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'affidatario da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso o su un diverso conto corrente, bancario o

postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'affidatario fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

#### **Articolo 21 – Accettazione norme Protocollo di legalità**

Al presente appalto si applicano le disposizioni del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, siglato il 10 ottobre 2019 tra la Prefettura di

Firenze, la Città Metropolitana, gli altri Comuni della Città Metropolitana stessa che qui si intende integralmente richiamato.

L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, accetta e sottoscrive le clausole n. 1,2 e 3 di cui all'art. 2 del Protocollo di seguito riportate:

"Clausola n.1 – La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 10 ottobre 2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti".

"Clausola n.2 – La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto... Omissis ....; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile".

"Clausola n.3 – La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro anche con riguardo alla

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. La violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. L'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. L'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente nel cantiere o nell'opificio".

#### **ARTICOLO 22 – Codice di Comportamento**

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Codice di Comportamento dei dipendenti” approvato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16.04.2013 N. 62, con Delibera di Giunta Comunale nr 151 del 30.12.2021 vengono estesi, per quanto compatibili, al personale dell’impresa affidataria. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

#### **ARTICOLO 23-Spese contrattuali**

Tutte le spese relative, inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’affidatario, mentre l’IVA è a carico del Comune per legge.

Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 634/72 e ss.mm. con spese a carico del soggetto che ne farà richiesta.

Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l’IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.



#### **ARTICOLO 24-Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in merito al presente contratto o connesse allo stesso, fra il Comune di Marradi e il soggetto affidatario, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dalla Camera di Commercio di Firenze. Per ogni controversia che non si sia potuta risolvere in via amministrativa e/o attraverso il tentativo di conciliazione, è competente esclusivo il Foro di Firenze.

#### **Articolo 25 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità “Regolamento”) relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina l’affidatario Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.

Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.

L' affidatario, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

#### **Articolo 26 – Responsabile del procedimento e direttore esecutivo del contratto**

Il Responsabile del Procedimento per l'Amministrazione è la Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Sonia Spacchini; il Direttore Esecutivo del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici è la Responsabile dell'Ufficio Istruzione e Sociale, Dott.ssa Cristina Fabbri.

L'affidatario indica la/il Signor/a \_\_\_\_\_ quale referente tecnico-organizzativo del servizio.

In particolare, il Direttore esecutivo e il Referente tecnico organizzativo del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Il citato Referente deve garantire la massima reperibilità e comunica all'Amministrazione i propri recapiti di reperibilità – mail e telefono cellulare.

L'operato del DEC si conforma a quanto previsto dal DM n° 49/2018.

#### **Art. 27 - Gestione digitale del contratto**

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

L'affidatario si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.

La PEC dell'affidatario è \_\_\_\_\_ ;

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

**Art. 28 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Codice Civile e nel D. Lgs. 50/2016.

**Art. 29 - Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'articolo n. 1341 del codice civile**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 4 (Obblighi dell'affidatario), 10 (Assicurazioni), 11 (Penalità), 16 (Risoluzione e recesso dal contratto), 18 (Corrispettivo, fatturazione e pagamenti) e 24 (Controversie).

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata è firmato digitalmente, ai sensi del D.L. 179/2012, convertito in legge n. 121/2012, come segue:

da parte della Dott.ssa Sonia Spacchini, mediante firma digitale rilasciata da \_\_\_\_\_ la cui validità risulta effettiva ad oggi, codice carta \_\_\_\_\_

da parte del \_\_\_\_\_, mediante firma digitale rilasciata da \_\_\_\_\_ la cui validità risulta effettiva ad oggi, codice carta \_\_\_\_\_

Letto, accettato e sottoscritto

Per il Comune - Il Responsabile del Servizio Affari Generali

(Dott.ssa Sonia Spacchini)

Per l’Affidatario il Legale Rappresentante